

Le pensioni dei liberi professionisti iscritti ad un albo

Ragionieri

e

Periti commerciali

Continuiamo nella pubblicazione delle schede relative alla previdenza dei liberi professionisti iscritti ad un albo.

E' un lavoro che ci impegnerà per parecchio tempo essendo le casse interessate ben 26.

Il testo delle schede, riordinato da Salvatore Martorelli, è stato tratto da una pubblicazione del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali <http://www.pensionielavoro.it/>

Ragionieri e periti commerciali

ENTE GESTORE - Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali
Via Pinciana 35, 00198 ROMA - www.cassaragionieri.it

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

L'Ente Previdenziale di riferimento per i Ragionieri Liberi Professionisti è la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali, che si alimenta con due tipi di contribuzione.

Contributo soggettivo

- a scelta dell'interessato dal 15 al 25% del reddito professionale dichiarato l'anno precedente ai fini IRPEF, con un massimale rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat (105.215,15 euro per il 2020), e con un contributo minimo di 3.202,76 euro;
- 0,75% della parte di reddito professionale, a titolo di (contributo di solidarietà soggettivo supplementare) ma con un minimo di 504,00 euro.

È prevista la riduzione del 50% per gli iscritti con meno di 38 anni di età, per un periodo non superiore a 7 anni. Per gli iscritti che svolgono attività di amministratore presso enti locali, il contributo soggettivo minimo è corrisposto direttamente dall'ente.

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

- 4% dei corrispettivi assoggettati ad Iva, con un minimo di di 797,54 euro.

Coloro che iniziano l'attività prima dei 38 anni di età, i pensionati dell'Associazione che proseguono l'attività professionale e i professionisti, iscritti o pensionati di altro Ente di previdenza obbligatorio, che esercitano l'attività di commercialista, sono tenuti al versamento dell'integrativo senza obbligo del minimo.

La contribuzione 2020

Dal 15 al 25% del reddito professionale IRPEF sino a 105.215,15 euro	Minimo 3.202,76 euro
Supplementare	Minimo 504,00euro
4% sul volume affari IVA	Minimo 797,54 euro

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

Pensione di vecchiaia

Spetta all'età di 68 anni sia per gli uomini che per le donne, con un minimo di 40 anni di contribuzione. In via transitoria, per i nati entro il 31 dicembre 1962, il diritto alla pensione di

vecchiaia si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti di età e di iscrizione e di contribuzione:

Data di nascita	Età	Anni di contribuzione
Fino al 31 dicembre 1947	66 e 7 mesi	30
Dall'1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1949	66 e 7 mesi	31
Dall'1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1951	67	32
Dall'1 gennaio 1952 al 31 dicembre 1953	68	33
Dall'1 gennaio 1954 al 30 giugno 1955	68	34
Dall'1 luglio 1955 al 31 dicembre 1956	68	35
Dall'1 gennaio 1957 al 30 giugno 1958	68	36
Dal 1 luglio 1958 al 31 dicembre 1959	68	37
Dall'1 gennaio 1960 al 30 giugno 1961	68	38
Dal luglio 1961 al 31 dicembre 1962	68	39
Dall'1 gennaio 1963	68	40

Pensione anticipata

Il diritto alla pensione anticipata si consegue al raggiungimento dei 63 anni e 9 mesi di età e di almeno 20 anni di iscrizione e di contribuzione. Il requisito di età viene adeguato agli incrementi della speranza di vita periodicamente comunicati dall'Istat.

Pensione supplementare di vecchiaia

All'iscritto titolare di una pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria, spetta la facoltà di chiedere la pensione supplementare se i contributi della Cassa non sono sufficienti né per il diritto alla pensione di vecchiaia né per il diritto alla pensione anticipata.

L'iscritto deve aver raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia ed essersi cancellato dall'Albo e dall'Associazione.

Pensione di inabilità

Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contribuzione (1 in caso di infortunio). Richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%).

L'importo della pensione di inabilità non può essere inferiore a 13.391,82 euro (importo rivalutabile annualmente sulla base dell'indice ISTAT). Il minimo viene ridotto in proporzione tenendo conto degli anni di contributi successivi all'anno 2003 necessari per il diritto alla pensione e non spetta se tutti i contributi sono successivi all'anno 2003.

Pensione di invalidità

Spetta a qualsiasi età con un minimo di 5 anni di iscrizione e contribuzione. Richiesto il riconoscimento della perdita di almeno i due terzi della capacità lavorativa. La quota calcolata con il criterio "reddituale" (vedi criteri di calcolo della pensione) della pensione di vecchiaia è ridotta del 30%.

Integrazione al trattamento minimo: l'importo della pensione di invalidità non può essere inferiore a 6.695,91 euro per il 2020. Il minimo viene ridotto in proporzione tenendo conto degli anni di contributi successivi all'anno 2003 necessari per il diritto alla pensione e non spetta se tutti i contributi sono successivi all'anno 2003. Il trattamento minimo non spetta al titolare di pensione di invalidità erogata dall'Associazione che gode anche di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale.

Pensione ai superstiti

Pensione di reversibilità: spetta in caso di decesso di un pensionato.

Pensione indiretta: spetta in caso di decesso di un assicurato, iscritto o cancellato da meno di 6 mesi, con almeno 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio, o in caso di decesso di un assicurato cancellato dall'Associazione che vanta almeno 15 anni di effettiva iscrizione e contribuzione (interamente contributiva e senza alcun minimo).

Aventi diritto

I superstiti beneficiari sono il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto).

Quote spettanti

La misura della pensione è stabilita in una quota dell'intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: un solo superstite: 60% se coniuge, 70% se figlio; due superstiti: 80%; tre o più superstiti: 100%.

L'importo della pensione ai superstiti non può essere inferiore a 13.391,82 euro (importo rivalutabile annualmente sulla base dell'indice Istat). Il trattamento minimo non spetta al coniuge titolare di pensione indiretta, senza figli contitolari della pensione, con un reddito annuo superiore a 20.087,73 euro. Il minimo è inoltre ridotto in misura proporzionale a seconda degli anni di contribuzione posteriori al 2003 necessari per maturare il diritto alla pensione e non spetta se tutti i contributi accantonati sono collocati dopo l'anno 2003.

DECORRENZA E MISURA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti. La pensione anticipata, quella di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda o dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, se successivamente maturati rispetto alla domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

L'anzianità della pensione

Viene data dal totale di tutti i contributi soggettivi versati nell'arco dell'intera carriera professionale. Ai fini del calcolo della pensione l'anzianità contributiva va suddivisa in 2 quote:

- quota A, costituita dagli anni di contribuzione maturati precedentemente al 31 dicembre 2003 (criterio di calcolo reddituale).

- quota B, costituita dai contributi versati dall'1 gennaio 2004 in poi (criterio di calcolo contributivo).

Quota "A"

La base pensionabile è costituita dalla media degli ultimi 24 redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF, rivalutati sulla base dell'inflazione (indici ISTAT). Secondo il Regolamento vigente ante 22.6.2002, la misura della pensione con metodo reddituale non può essere inferiore all'80% di quella calcolata sulla media dei 15 redditi professionali annuali più elevati, dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 20 anni solari anteriori al pensionamento; La quota così calcolata al 31 dicembre 2003 è rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat. La rivalutazione è effettuata in metodo percentuale attraverso fasce reddituali (le fasce della rivalutazione sono le medesime utilizzate per la rivalutazione delle pensioni).

L'aliquota di rendimento

L'importo annuo della pensione è calcolato applicando al reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, per ogni anno di contribuzione:

- 2,00% fino a 40.183,00 euro di reddito pensionabile
- 1,30% per il reddito compreso tra 40.183,00 euro e 63.640,00 euro
- 0,65% per la quota eccedente i 63.361,00 euro.

L'importo annuo della quota A non può superare i 82.000,00 euro.

Quota "B"

L'importo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo alla età di pensionamento.

Coefficienti di conversione del montante contributivo

Età pensione	% da applicare al montante contributivo	Età pensione	% da applicare al montante contributivo
57	4,200	69	6,021
58	4,304	70	6,257
59	4,414	71	6,513
60	4,532	72	7,790
61	4,657	73	7,090
62	4,790	74	7,414
63	4,932	75	7,769
64	5,083	76	8,159
65	5,245	77	8,590
66	5,419	78	9,070
67	5,604	79	9,602
68	5,804	80	10,192

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall'1 gennaio 2019

Età pensione	Divisori	% da applicare al montante contributivo
57	23,812	4,200
58	23,236	4,304
59	22,654	4,414
60	22,067	4,532
61	21,475	4,657
62	20,878	4,790
63	20,276	4,932
64	19,672	5,083
65	19,064	5,245
66	18,455	5,419
67	17,844	5,604
68	17,231	5,804
69	16,609	6,021
70	15,982	6,257
71	15,353	6,513

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate con 40 anni di contribuzione in età inferiore a 57 anni.

Il montante è dato dalla sommatoria dei versamenti relativi al contributo soggettivo. Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del Pil (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Attenzione! Alla quota di pensione calcolata con il criterio "reddituale (Quota A) si applica una riduzione. Tale riduzione è calcolata in misura pari a un quarto della differenza fra l'importo della pensione determinata con il criterio "reddituale" e l'importo della pensione "contributiva", con un tetto massimo del 20%. Per la pensione anticipata il calcolo del trattamento si effettua esclusivamente con il criterio "contributivo" (vedi quota B).

CUMULO GRATUITO

Dall'1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;

anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);

per inabilità;

ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione.

A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla Circolare n. 140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata 'per formazione progressiva', con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo. Nel caso della pensione anticipata in cumulo, l'importo del pro-quota di pensione a carico della Cassa viene determinato tenendo conto di tutti i periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso la Cassa indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso le altre gestioni, secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 33 del Regolamento della Previdenza.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all'1 febbraio 2013 (successiva all'1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

Previdenza.flash

Notizie e approfondimenti su Previdenza e Assistenza a cura della FNP CISL Lombardia

testi di Salvatore Martorelli e Paolo Zani



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"